

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

RICORSO per

Simona MARTINO, nata a Roma il 13/08/1979 (C.F. MRTSMN79M53H501S), e residente a Roma, Via Coggiola, n.27 (00166), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli **Avv.ti Michele MIRANTE** (c.f. MRNMHL76S12L182E) e **Stefania SCARAMELLA** (c.f. SCRSFN53E44 H501U) e presso i quali è elettivamente domiciliata, in virtù di procura allegata al presente atto, in Roma alla Piazza dei Martiri di Belfiore, 4, 00195. Ai fini delle comunicazioni di rito, si indicano i seguenti recapiti fax 06/45440527 e pec michelemirante@ordineavvocatiroma.org stefaniascaramella@ordineavvocatiroma.org;

- RICORRENTE -

CONTRO

ROMA CAPITALE (c.f. 02438750586), in persona del Sindaco *p.t.*, corrente in Roma alla piazza del Campidoglio n. 1, 00186. indirizzo P.E.C.: protocollo.segretariato@pec.comune.roma.it e domiciliata presso l'avvocatura Capitolina protocollo.avvocatura@pec.comune.roma.it;

- RESISTENTE -

NEI CONFRONTI DI

Laura Berardi nata a Bracciano (RM) il 5 agosto 1982 C.F.: BRRLRA82M45B114H e residente a Roma alla Via Ludovico Altieri, 11 (posizione in graduatorie rettificata allegati A.e B n. 129 con punteggio di 17,06900).

- CONTRO INTERESSATA -

**PER L'ANNULLAMENTO, LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ O LA
DISAPPLICAZIONE, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA**

- 1)** della **Determinazione Dirigenziale n. 570/2022, prot. n. 23094/2022,** pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente capitolino in data **22 marzo 2022,** concernente la *“Rettifica della graduatoria finale della procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 1028/2021 del 05.07.2021 (prot. n. GB/55883/2021) (doc. n. 1, estratto Albo pretorio; doc. n. 2, D.D. impugnata del 22 marzo 2022);*
- 2)** Dell'**Allegato A** alla D.D. denominato *“Graduatoria di merito rettificata”* finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’art. 1 comma 228 quater della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (doc. 3)
- 3)** dell'**Allegato B** alla D.D. denominato *“Elenco nominativo dei candidati idonei ai fini dell’accesso ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato secondo l’ordine di graduatoria”* (doc. 4)
nella parte in cui la ricorrente era collocata, nelle graduatorie A e B suddette, nella posizione 275 con punti 15,99167 anziché, come dovuto, nella

posizione 9 con punti 19,49167. Specificamente, nella misura in cui l'odierna ricorrente, in violazione dell'articolo 3 del Bando, (docc. 5 e 6) relativo alla "*Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 03 agosto 2018 (doc. 5), **non si è vista attribuire**, nelle graduatorie rettifiche suddette A e B, **il punteggio di 3 punti in base ai titoli professionali e di servizio** relativo all'*"inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti"* (doc. n. 3, Allegato A; doc. 4, Allegato B) e **non si è vista attribuire** il punteggio di **0,5 punti** in base ai titoli di cultura, ulteriori rispetto al titolo utilizzato per l'accesso alla presente procedura, avendo conseguito, oltre alla laurea utilizzata per l'accesso al bando in scienze dell'educazione e come tale non computabile, altresì un'altra laurea in psicologia valutabile in **punti 0,5** ed un Master in psicologia dello sport anch'esso valutabile in **punti 0,5**. Ed essendole stati attribuiti per titoli di cultura il punteggio complessivo di 1 anziché di 0,5.

- 4)** e dell'**Allegato C**, anch'esso annesso alla suddetta determina, denominato "*Elenco candidate con punteggio rettificato*", nella misura in cui in nominativo della ricorrente non compare nell'allegato suddetto non essendosi vista rettificare, da parte dell'Amministrazione resistente né dalla Commissione Esaminatrice, la collocazione ed il punteggio (doc. 7);

5) di tutti gli atti ulteriori presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti.

- Antefatto processuale:

Con **Determinazione Dirigenziale n. 1590 del 3 agosto 2018** ROMA CAPITALE, per mezzo del proprio Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, indiceva una *“Procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria valida per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e per assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 1 comma 228 quater della legge n. 208 del 28 dicembre 2015”* (doc. n. 5).

A tale procedura concorsuale poteva accedersi unicamente mediante compilazione e trasmissione per via telematica della domanda di partecipazione alle prove selettive, recante indicazione dei dati e titoli abilitativi richiesti per la partecipazione, nonché dei titoli di cultura e di servizio.

La ricorrente presentava ritualmente ed entro i termini previsti dal Bando la domanda di partecipazione alla procedura selettiva in oggetto (**doc. n. 8**).

Con **Determinazione Dirigenziale n. 2138 del 30 ottobre 2018** era approvata la **graduatoria provvisoria per titoli di cultura e di servizio**, ove la signora **MARTINO** riceveva il punteggio (doc. 9) pari ad a 6,491666794, arrotondato a **6,49166**

: **0,50 punti** per il possesso del “Diploma di laurea in Psicologia;

: **0,50 punti** per il possesso del “Master in Psicologia dello Sport;

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

= **5,491666794** per i giorni di servizio effettivo prestati, con contratto di lavoro a tempo determinato, in favore di Roma Capitale quale Educatrice di Asilo Nido.

La ricorrente, infatti, come dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso (doc. 8) aveva già prestato servizio, dall'anno scolastico 2007/2008 e fino a quello 2017/2018, per un totale di 1977 giornate lavorative che si traducono, in base all'art. 3 del bando, in punti 5,4916666 calcolandosi il punteggio per il servizio prestato nella misura di 0.50 punti per ogni anno di esperienza professionale, intendendo per anno il cumulo di 180 giornate lavorative ($1329 : 180 \times 0,50 = 5,491666$).

Nella graduatoria suddetta pertanto si vedeva attribuire integralmente il punteggio di 1 (0,5 + 0,5) per titoli di cultura, laurea e master, ma non si vedeva attribuire il punteggio di 3 punti relativo all' "*inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale*" e, pertanto, la ricorrente in data **2 novembre 2018**, nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria relativa alla valutazione dei titoli, come previsto dall'articolo 3 ultimo capoverso del Bando di concorso, presentava **istanza di riesame in autotutela** della domanda e rettifica della graduatoria, inviata a mezzo fax **al fine di poter essere correttamente ricollocata, in forza dei titoli di servizio posseduti (numero 3 punti ulteriori per previo inserimento in graduatoria supplenze Asili Nido –già utilizzata da Roma Capitale) (doc. n. 10).**

Giova ivi precisare che la ricorrente, essendo in servizio dal 2008 e quindi fin da 10 anni prima l'indizione della procedura selettiva *de qua*, di agosto 2018 (dieci anni dopo) come dimostrato dal certificato di servizio (doc. 11), dall'anno scolastico 2007/2008, e da cedolino che si allega (doc. 12) in cui si evince la dicitura

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

“*educatrice supplente asilo nido – data immissione fuori ruolo gennaio 2008*”, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando e fin da dieci anni prima, ossia dal 2008, era necessariamente inserita in una graduatoria, già utilizzata da Roma Capitale, per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore supplente di asilo nido, **poiché, in base all’art. 31 del Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996 (doc. 13), presupposto necessario, per prestare servizio di educatrice supplente di asilo nido, che la ricorrente ha effettivamente prestato dal 2008, era, proprio quello di far parte di una graduatoria generale da cui derivano le graduatorie su base circoscrizionale, ora municipale.**

Ed ancora la previa immissione in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale prima della pubblicazione del bando si evince anche dal contratto di lavoro a termine del 29 novembre 2017 in cui è scritto testualmente che la ricorrente a quella data, e quindi prima del bando, era “*inserita nelle graduatorie costituite da Roma Capitale per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato*” (doc. 14).

Successivamente la ricorrente sosteneva la prova scritta d’esame, ivi ottenendo il massimo del punteggio attribuibile, **ossia 10 punti su 10 (doc. n. 15)**.

Tale punteggio in quanto superiore a 7, in conformità dell’articolo 5 quarto comma del Bando, determinava l’accesso e, quindi, l’idoneità della ricorrente ai processi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediante stabilizzazione del rapporto di lavoro, di cui all’Allegato B, oggi impugnato.

Quindi, con **Determinazione Dirigenziale n. 2247 del 18 dicembre 2020** con prot.GB/112380/2020, era approvata la graduatoria di merito concorsuale, ove alla

signora MARTINO era attribuito il seguente punteggio (**doc. n. 16**):

- **11,00 punti: (di cui 10 punti per la prova scritta + 1 punto (0,5 + 0,5) per il diploma di laurea ed il master) mentre non le venivano attribuiti, oltre ai 3 punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, anche gli ulteriori 5,49166 punti per il servizio prestato nonostante le fossero già stati riconosciuti nella graduatoria provvisoria.**

Prontamente in data 23 dicembre 2020, quindi entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, come previsto dall'articolo 3 ultimo capoverso del Bando di concorso, la ricorrente presentava a mezzo PEC una seconda **istanza di riesame in autotutela** della domanda e rettifica della graduatoria, **al fine di poter essere correttamente ricollocata, in forza dei titoli di servizio posseduti (doc. 17).**

In particolare, la signora MARTINO così chiedeva, in riforma della graduatoria di dicembre 2020, la corretta attribuzione del punteggio per un totale di **19,49166** quale punteggio rivendicato in correzione di quello erroneamente attribuito pari a 11,00 carente quest'ultimo sia dei 3 punti relativi all'inserimento di una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale ed altresì carente dei 5,49166 punti relativi al servizio prestato.

In altre parole, alla ricorrente NON erano stati riconosciuti, sebbene dovuti, gli ulteriori 8,49166 punti così individuabili:

- **punti 3:** per omessa valutazione del precedente inserimento in graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore supplente di Asilo Nido.

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

- **Punti 5,49166** per il servizio prestato in qualità di educatrice di asilo nido dal 2008 al 2018.

***** ***** *****

Come noto e confermato più volte da ROMA CAPITALE, con ogni effetto di confessione stragiudiziale anche nella D.D. impugnata, su **4.494 candidati sono pervenute al Dipartimento Risorse Umane circa 1.800 istanze di riesame (40% !!)**.

Pertanto, l'allora Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, Dott. Angelo OTTAVIANELLI, con **nota n. 115462 del 28 dicembre 2020** richiedeva *“verifiche a seguito di segnalazioni da parte di candidati che lamentavano incongruenze ed errori in merito alla graduatoria trasmessa da codesta Commissione ed adottata con D.D. n. GB/2247 del 18.12.2020”*.

In particolare, la predetta nota evidenziava come le richieste di riesame dei concorrenti fossero incentrate per la quasi totalità sull'assenza del punteggio relativo ai titoli professionali e di servizio di cui all'articolo 3 del Bando.

Pertanto, a mezzo **Determinazione Dirigenziale n. 17 del 12 gennaio 2021** il Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, Dott.ssa Lucia RONCACCIA, sospendeva l'efficacia della graduatoria sino al 30 aprile 2021 (doc. 18).

Successivamente, con **Determinazione Dirigenziale n. 656 del 28 aprile 2021** la sospensione della graduatoria suddetta veniva prorogata fino al 30 giugno 2021 (doc. 19).

All'esito del riesame da parte della Commissione esaminatrice, con la

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

Determinazione Dirigenziale n. 1028 del 5 luglio 2021, veniva approvata la graduatoria finale con i relativi Allegati, **ove la ricorrente era posizionata al numero 272 con punteggio complessivo di 15,99167** (doc. n. 20 vedasi allegato A).

In tale graduatoria del 5 luglio 2021 la Commissione Esaminatrice rettificava parzialmente la graduatoria precedente di dicembre 2020, attribuendo alla ricorrente MARTINO il punteggio relativo al servizio prestato, dapprima a dicembre 2020 non riconosciuto, pari a 5,49167, mentre non le riconosceva più, sempre rispetto alla graduatoria di dicembre 2020, il punteggio per i titoli di cultura che scemava da 1 a 0,5, per un totale pari a 15,99167 (5,49167+10+0,5) e continuando a non attribuirle gli ulteriori 3 punti dovuti al necessario inserimento di MARTINO, dato presupposto necessario per effettuare il servizio come da Regolamento Asili Nido (doc. 13), in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale e senza, pertanto, riconoscerle il punteggio complessivo, ora rivendicato, pari a 19,49167 (15,99167 attribuiti + ulteriori 0,5 per titolo di cultura omessi + 3 per inserimento graduatoria omessi);

Anche in questo caso, la ricorrente presentava in data 30 settembre 2021 istanza di accesso agli atti amministrativi onde reperire tutta la documentazione afferente alla sua posizione quale candidata concorsuale, ed onde capire dai verbali della Commissione Esaminatrice la motivazione della mancata attribuzione dei 3 punti e degli 0,5 punti (doc. n. 21).

Quindi, in seguito ed a causa di numerosi arresti giurisdizionali di codesto TAR, il Dipartimento Risorse Umane di ROMA CAPITALE, a mezzo della D.D. del 22 marzo 2022, ora impugnata, **RETTIFICAVA** la citata graduatoria, **ivi**

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

riposizionando la odierna ricorrente al numero 275 (- 3 POSIZIONI), e confermando però il punteggio della graduatoria del 5 luglio 2021 di 15,99167 senza attribuire alla ricorrente, come dovuto, i 3 punti in più per il previo inserimento in una graduatoria e senza attribuirle i 0,5 punti in più per il secondo titolo di cultura, essendone già valutato solo uno con gli altri 0,5 punti, ed onde ottenere il punteggio complessivamente, ora rivendicato, pari 19,49167 (15,99167 attribuiti + ulteriori 0,5 per titolo di cultura omessi + 3 per inserimento graduatoria omessi).

La ricorrente, *inter alia*, impugnava tempestivamente sia la **graduatoria provvisoria del 28 dicembre 2020** che, tramite motivi aggiunti, quella **del 5 luglio 2021**.

Codesto TAR, nel caso di specie, dichiarava **inammissibile** il ricorso collettivo ove figurava la ricorrente in conflitto di interesse tra le candidate, a mezzo **sentenza n. 12492/2021 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 3 dicembre 2021** (doc. n. 22).

Alla luce di quanto sopra esposto, la D.D. impugnata, in uno alle graduatorie in rettifica gravate, si palesa del tutto illegittima e merita l'annullamento e/o la declaratoria di nullità, previa sospensione cautelare, per i seguenti motivi tutti in

DIRITTO

1) Violazione, falsa e/o erronea applicazione dell'articolo 3 del Bando nella misura in cui non vengono attribuiti alla ricorrente i 3 punti per l'inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale. Eccesso di potere per difetto dei presupposti - difetto di istruttoria - manifesta irragionevolezza - sviamento di

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

potere - insufficienza della motivazione - violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97 Costituzione, articoli 3 e 6 della Legge n. 241/1990 - eccesso di potere per difetto di istruttoria - difetto dei presupposti - manifesta irragionevolezza - contraddittorietà e/o insufficienza della motivazione - travisamento dei fatti.

Come ampiamente avuto modo di dedurre, la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di 3,0 punti e di 0,5 punti ulteriori rispetto ai 15,99167 già riconosciuti in graduatoria, per un nuovo e rettificato punteggio complessivo di 19,49167.

Ciò considerato, giova considerare come l'**articolo 3 del Bando** così prevedesse:

“ (...) TITOLI di CULTURA PROFESSIONALI E DI SERVIZIO

1) d) Altra laurea (anche non attinente al profilo professionale richiesto): 0,50 punti; e) Master post universitario di I o II livello, Corsi di perfezionamento e/o di specializzazione post universitaria, conseguiti presso Università legalmente riconosciute, attinenti al profilo professionale richiesto: 0,50 punti;

2) Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di educatore di Asilo Nido: 3 punti” (doc. n. 5).

Ebbene la signora Martino ha conseguito, oltre alla laurea in scienze dell'educazione, utilizzata per accedere al bando e non valutabile, un'ulteriore laurea in psicologia, valutabile nel punteggio di 0,5 punti ed un master in psicologia sportiva anch'esso valutabile con ulteriori 0,5 punti (doc. 23). Ne consegue che avrebbe diritto ad un totale di **punti 1** (0,5 + 0,5) per i titoli di cultura anziché, come erroneamente attribuitile, solo 0,5. **Punti 1, dapprima attribuiti nella graduatoria**

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

provvisoria del 2018 ed in quella di dicembre 2020 ma poi, immotivatamente ed ingiustificatamente, scemati a 0,5 nelle successive graduatorie del 5 luglio 2021 ed in quella ora impugnata del 22 marzo 2022.

Ed ancora la signora MARTINO ha diritto agli ulteriori **3 punti** per l’inserimento nella graduatoria di Roma Capitale, punti questi mai attribuiti, né nella graduatoria provvisoria del 2018, né in quella di merito di dicembre 2020, né in quella finale del 5 luglio 2021 e né in quella rettificata odierna di marzo 2022, nonostante fin dalla prima istanza di riesame del 2018 li rivendicava espressamente non risultando appunto *“il riconoscimento di n° 3 punti inerenti i soggetti appartenenti alla graduatoria di Roma Capitale con determina n° 314 del 11/02/2010”*.

Né la prima istanza di riesame del 2018 (doc. 10) né la seconda istanza del 2020 (doc. 17) avevano riscontro né venivano accolte perché i suddetti **tre punti** non venivano attribuiti alla ricorrente MARTINO né nella successiva graduatoria del 5 luglio 2021 né in quella, ora impugnata, del 22 marzo 2022.

L’Ente capitolino, infatti, negli allegati alla D.D. del 22 marzo 2022, impugnata, confermava il punteggio complessivo già conferito sia nella graduatoria del 5 luglio 2021 pari, lo si ripete a 15,99167 senza attribuire alla ricorrente i 0,5 punti per uno dei due titoli di cultura ed i 3 punti per l’inserimento nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale e senza attribuirle il punteggio complessivo, ora rivendicato, pari a 19,49167.

Come sopra evidenziato avendo la ricorrente prestatato servizio fin dal 2008 doveva essere necessariamente inserita in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale al momento dell’indizione del bando, 2018, altrimenti la ricorrente, senza il necessario

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

inserimento in una graduatoria fin dal 2008, non avrebbe potuto prestare il pacifico e provato servizio dal pari anno 2008 e che tuttora presta.

In altri termini, lo si ripete, le educatrici di asilo nido supplenti, come da Regolamento Asili Nido (doc. 13) venivano chiamate in servizio in base ad una graduatoria municipale e quindi, avendo la ricorrente prestato servizio fin dal 2008, come da documentazione in atti, necessariamente già da quella data doveva essere inserita in una graduatoria municipale, quale quella come dichiarato nell'istanza di riesame del 2018 (doc. 10).

Se ciò non bastasse la ricorrente aveva anche depositato il contratto a termine del 2017 (doc. 14) in cui espressamente era indicato l'inserimento nelle graduatorie ai fini dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato.

La prova del servizio prestato dal 2008 e con essa, a rafforzamento, la prova del contratto a termine del 2017, pertanto, rispettivamente implica e prova anche l'inserimento in una graduatoria fin dal medesimo anno 2008 e/o comunque nel 2017, quindi prima del bando *de quo*, e risulterebbe, quindi, *per tabulas* il diritto all'ottenimento del plurimentovato punteggio aggiuntivo e, di conseguenza, alla rettifica della posizione nella graduatoria impugnata.

A riguardo, si rendono necessarie le seguenti osservazioni.

Per quanto attiene al mancato riconoscimento dei 3 punti aggiuntivi per titoli di servizio (inserimento in precedente graduatoria), onde anticipare le doglianze di controparte, si ribadisce come l'eventuale omesso "*flag*" nella domanda di partecipazione NON sia in alcun modo ascrivibile a contegni omissivi della

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

ricorrente, bensì, alla **notoria circostanza** che la piattaforma informatica capitolina fosse del tutto inidonea a sostenere l'elevato numero di domande presentate nel breve tempo di cui alla finestra temporale di partecipazione.

In questo esatto senso, la citata **nota n. 115462 del 28 dicembre 2020** del Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale, Dott. Angelo OTTAVIANELLI, ove si richiedevano *“verifiche a seguito di segnalazioni da parte di candidati che lamentavano incongruenze ed errori in merito alla graduatoria trasmessa da codesta Commissione (...)”*.

In particolare, la predetta evidenziava come le richieste di riesame dei concorrenti fossero incentrate per la quasi totalità sull'assenza del punteggio relativo ai titoli professionali e di servizio di cui all'articolo 3 del Bando.

Da ultimo, vista la nascente mole di contenzioso ed il possibile danno erariale scaturente, numerosi **Consiglieri dell'Assemblea Capitolina in data 18 marzo 2022 presentavano mozione n. 109/2022 in Aula**, ivi impegnando il Sindaco e la Giunta a: *“valutare la possibilità di promuovere tutte le procedure amministrative volte a riesaminare/verificare (...) il possesso in capo a tutti i candidati dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 1 del Bando, nonché dei titoli (di cultura e professionali) di cui all'articolo 3 del Bando medesimo, ai fini della corretta formazione e/o rettifica della graduatoria finale” (doc. n. 24)*.

Ancora, in data **30 marzo 2022** (quindi successivamente alla pubblicazione della graduatoria rettificata) il Consigliere Capitolino Dario NANNI, già tra i firmatari della citata mozione, così si rivolgeva alla Stampa: *“In data 22 marzo - ricorda Nanni - è stata pubblicata sull'albo pretorio di Roma Capitale la Determinazione*

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

*Dirigenziale n. 570/2022 con la quale è stata 'rettificata' la graduatoria finale del concorso per le supplenze e le assunzioni delle educatrici. Si tratta - secondo il consigliere Nanni - di una **pseudo-rettifica, nella quale si evidenziano tutti gli errori valutativi e materiali commessi dalla commissione giudicante ed evidenziati in una mozione da noi presentata**". L'intenzione dei sottoscrittori della mozione, da sottoporre all'esame dell'Aula Giulio Cesare e i cui primi firmatari sono la Presidente della commissione scuola Carla Fermariello e il consigliere Nanni, è quello di **porre rimedio ad errori che comportano in primo luogo un danno lavorativo per tutte le educatrici per le quali non sono stati riconosciuti i punteggi spettanti per le attività svolte in precedenza nei nidi**. Con questa iniziativa d'aula - conclude Nanni - intendiamo evitare a Roma Capitale un danno erariale per probabili ricorsi e richieste risarcitorie nei confronti del Comune. **Auspichiamo quindi un RITIRO IMMEDIATO DELLA GRADUATORIA 'RETTIFICATA' PUBBLICATA IN DATA 22 MARZO e la conseguente adozione di una nuova graduatoria che tenga conto delle osservazioni e delle criticità evidenziate nella mozione presentata e già calendarizzata nei lavori dell'Assemblea Capitolina**" (doc. n. 25).*

In altre parole, è da ritenersi **circostanza notoria ed ormai assodata (anche a livello politico istituzionale e di stampa)**, come la procedura concorsuale in oggetto risulti profondamente viziata da inefficienze ed errori presenti nell'applicativo informatico utilizzato dall'Amministrazione capitolina che, nei fatti, ha portato quasi il 40% dei candidati (1.800 su 4.494) a presentare istanza di riesame in autotutela del punteggio - inferiore a quello spettante - riconosciuto in forza del mancato

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

riconoscimento dei titoli di cui all'articolo 3 della *lex specialis*.

In tal senso anche la sentenza di inammissibilità del ricorso collettivo in cui è già stata ricorrente la MARTINO ove, nonostante tutte e tre le ricorrenti, come si legge nella sentenza, Stinchelli, Martino e Rosica, avessero omesso di flaggare l'inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, non già per dimenticanza individuale ma, essendo tre su tre, dati i problemi informatici generali suddetti, Codesto TAR sembra aver accolto, seppur incidentalmente, il principio che il necessario inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale si ricaverrebbe dalla mera prova del servizio prestato ante 2018 ossia prima della proposizione della domanda. Essendo, infatti, il necessario inserimento in una graduatoria presupposto indifettibile per espletare il servizio negli Asili Nido di Roma Capitale.

In tal senso Codesto Tar sembra già aver ritenuto che alla mancata spunta del *flag* relativa all'inserimento della graduatoria, non riconducibile alla dimenticanza inescusabile della singola ricorrente, si fosse potuto come si può, supplire con la prova del servizio prestato ante 2018 essendo l'inserimento in graduatoria il necessario antecedente causale dell'espletamento del servizio.

Si legge, infatti, a pag. 9 della suddetta sentenza che i 3 punti dovuti per l'inserimento in graduatoria già utilizzata da Roma Capitale sarebbero dimostrabili con il servizio prestato: “*a) avendo tutte e tre le ricorrenti dichiarato (con il modulo di partecipazione al concorso sottoscritto nel 2018) di aver già prestato servizio negli asili nido di Roma Capitale (con ciò permettendo a Roma Capitale, seppur indirettamente, di evincere il requisito dell'inserimento in una precedente*

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

graduatoria del Comune di Roma), tutte e tre le ricorrenti dovrebbero dimostrare, nell'odierno giudizio, la veridicità di tale circostanza". Ciò implica che avendo la ricorrente effettivamente prestato servizio dal 2008, servizio, peraltro, già conteggiato nella graduatoria che ora si impugna pari a 5,49167 punti, era necessariamente inserita in una graduatoria ed un problema tecnico informatico generale, accaduto anche alle altre due ricorrenti Rosica e Stinchelli, certo non può ripercuotersi a nocimento della medesima.

Deve, infatti, rilevarsi, come suddetto, che il previo inserimento della ricorrente in previa graduatoria utilizzata da Roma Capitale, come suddetto, requisito valido per l'ottenimento di ulteriori 3 punti in graduatoria di cui all'articolo 3 del Bando, risulta dal servizio prestato inserito nella medesima domanda concorsuale ed a prescindere dall'avvenuto "flag" o meno.

A ciò si aggiunge il riconoscimento operato da ROMA CAPITALE, con effetto di confessione stragiudiziale, di complessivi 5,49167 punti per il servizio prestato dalla signora MARTINO, con contratto di lavoro a tempo determinato, presso gli Asili Nido capitolini in periodo antecedente al 2018 (da dal 2008 al 2018).

Lo si ripete, infatti, che l'articolo 31 del "Regolamento Asili Nido" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45/1996, prevede come requisito necessario per prestare servizio di Educatrice supplente di Asilo Nido, **PROPRIO QUELLO DI ESSERE GIÀ INSERITI IN UNA GRADUATORIA GENERALE da cui derivano, poi, quelle su base municipale (doc. 13)**

E se ne conclude che il servizio prestato dalla ricorrente, come educatrice supplente

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

ante 2018, oltre ad essere stato provato (docc. 11 e 12) in atti è altresì stato già attribuito da Roma Capitale nella graduatoria impugnata ed infine è stato dichiarato altresì dichiarato dalla MARTINO nella domanda di partecipazione al bando. A tale servizio prestato si può, pertanto, far riferimento, in via suppletiva ed integrativa, onde dirimere il problema informatico relativo al *flag* in sede di compilazione della domanda, ed al fine di riconoscere alla ricorrente i 3 punti *de quo*.

Applicando, quindi, tali coordinate al caso di specie risulta evidente come il mancato “*flag*” sul titolo di servizio corrispondente al previo inserimento di graduatoria municipale per supplenze negli Asili Nido, non sia addebitabile alla ricorrente e che, a ben vedere, lo stesso fosse - addirittura - superabile e superato, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito *de quo*, dal documentale servizio prestato dalla ricorrente dall’anno 2008 ed antecedente all’anno 2018 quale supplente presso gli Asili Nido municipali.

Quanto sopra, tanto più che la stessa aveva presentato rituale istanza di riesame in autotutela, ove aveva citato la relativa graduatoria municipale, cui era stata già inserita. (doc. 10).

Nonostante ciò ed in chiaro spregio alle norme relative al procedimento amministrativo ed, in particolare, all’**articolo 6 della Legge n. 241/1990 sul c.d. soccorso istruttorio,** ROMA CAPITALE non ha rettificato il punteggio spettantele.

A ciò si aggiunga che l’Amministrazione resistente in fase di controllo dei titoli, **come dichiarati e certificati dalla ricorrente in sede di istanza di riesame,** tra cui quello dell’inserimento in una graduatoria già utilizzata da ROMA CAPITALE,

abbia violato altresì l'**articolo 71 commi secondo e terzo del D.P.R. n. 445/2000**

nella misura in cui, rispettivamente:

- **in spregio al secondo comma**, l'Amministrazione non risulta aver consultato, in difetto di istruttoria, *“direttamente gli archivi dell'Amministrazione certificante”* ovvero non abbia richiesto *“alla medesima”* (candidata N.d.R.) *“anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi”*;
- **in violazione del comma terzo**, ROMA CAPITALE, in difetto di istruttoria, non avrebbe dato notizia alla ricorrente di tale irregolarità non permettendole di regolarizzare o completare la medesima e, quindi, di sanarla.

A tale preciso riguardo, appare dirimente quanto statuito da **codesto medesimo TAR in data 6 aprile 2022 in materia di procedura concorsuale - praticamente identica - bandita da ROMA CAPITALE per l'assunzione di supplenti Educatrici Scuola dell'Infanzia**, ovvero che: *“La giurisprudenza amministrativa ha da tempo riconosciuto che l'articolo 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il **c.d. soccorso istruttorio**, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere (cfr. Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9; ma già Cons. St., sez. VI, 2 aprile 2001, n. 1927 - Cons. Stato, sez. V, 20 giugno*

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

2019, n. 4198, ove è precisato che se l'errore è riconoscibile secondo le condizioni poste dalle disposizioni del codice civile per gli atti negoziali, BEN PUÒ RICHIEDERSI ALL'AMMINISTRAZIONE LO SFORZO DILIGENTE DI EMENDARLO AUTONOMAMENTE). (...) ritiene il Collegio che specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'Amministrazione. Il danno, prima ancora che all'interesse privato, sarebbe all'interesse pubblico, considerata la cruciale rilevanza della corretta selezione dei dipendenti pubblici per il buon andamento dell'attività della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). (...) In ogni altro caso, invece, ove il candidato abbia allegato i titoli da valutare con la diligenza a lui richiesta (specificata dall'Adunanza plenaria nella sentenza 15 febbraio 2014, n. 9 nel fornire informazioni non reticenti e complete, compilare moduli, presentare documenti ed altro) il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata dal candidato residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell'azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza (...) Sul punto, come già rilevato con l'ordinanza cautelare di accoglimento (la cui motivazione si intende confermare anche in questa sede) se da un lato parte

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

*ricorrente aveva omissis di dichiarare (in sede di domanda di partecipazione) il possesso del requisito dell'"inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia", dall'altro lato la stessa ricorrente aveva dichiarato, però, di avere altri titoli professionali e di servizio che a ben vedere PRESUPPONGONO il possesso del summenzionato requisito. Risulta per tabulas, infatti, che la ricorrente aveva dichiarato (nella domanda di partecipazione) di aver prestato servizio nelle scuole dell'infanzia a gestione diretta del IV Municipio di Roma Capitale, SERVIZIO CHE INVERO PRESUPPONE L'INSERIMENTO IN UNA GRADUATORIA DI ROMA CAPITALE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNANTE DI SCUOLA DELL'INFANZIA. Va da sé che nel caso de quo ricorreva una fattispecie non già di totale carenza allegatoria del requisito controverso (id est il requisito dell'inserimento in una graduatoria di Roma Capitale già utilizzata per il conferimento di incarichi a termine nel profilo di insegnante di scuola dell'infanzia), bensì di soltanto parziale allegazione di detto requisito. Al lume dei principi sopra richiamati, pertanto, sussistevano i presupposti per l'attivazione del potere-dovere di soccorso istruttorio ex art. 6 della L. n. 241 del 1990 (...) Ciò a maggior ragione se si considera che nel caso di specie la ricorrente - contrariamente a quanto affermato dalla Commissione esaminatrice – aveva indicato (con l'istanza di riesame) alcuni elementi molto utili ai fini dell'accertamento del requisito controverso, in particolare i contratti di lavoro e i certificati di servizio attestanti le pregresse supplenze svolte presso scuole dell'infanzia di Roma Capitale. **In ragione di quanto precede, pertanto, il ricorso***

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

merita di essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati che rivestono carattere provvedimentale e lesivo, limitatamente alla parte in cui essi non attribuiscono all'odierna ricorrente i 3 punti aggiuntivi previsti per il titolo professionale di servizio dell' "Inserimento in una graduatoria già utilizzata da Roma Capitale per il conferimento di incarichi a termine nel profilo professionale di insegnante di scuola dell'infanzia" (T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione Seconda, sentenza n. 4664/2022 del 6 aprile 2022).

- Sulla istanza cautelare sospensiva

Il *fumus boni iuris* risulta, invero, palese e sussistente.

Infatti, l'inserimento della ricorrente nella graduatoria già utilizzata da Roma Capitale, a cui consegue l'attribuzione dei 3 punti aggiuntivi, illegittimamente non considerato nella graduatoria rettificata, risultava agilmente reperibile *aliunde* dal precedente servizio di supplenza svolto dall'anno 2008 all'anno 2018 presso Asili Nidi municipali, provato per *tabulas* (doc. 14), dichiarato dalla ricorrente in sede di domanda di partecipazione e, perfino dall'Amministrazione quale titolo di servizio con 5,49167 punti).

In aggiunta a ciò, il possesso del prefato titolo di servizio era stato certificato e dichiarato dalla ricorrente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella domanda di partecipazione e nella istanza di riesame presentata.

Come dichiarati, certificati e provati sono i due titoli di cultura ulteriori rispetto a quello di accesso alla procedura selettiva de qua che attribuiscono un punto alla ricorrente (doc. 23).

Non può che ritenersi, allora, fondato il diritto della ricorrente al riconoscimento del maggiore punteggio spettante per complessivi 19,49167 (15,99167 già attribuiti + 3 + 0,5) anziché quelli già attribuiti pari a 15,99167 e conseguentemente, a vedersi rettificata la posizione in graduatoria dalla attuale n° 275 alla posizione rivendicata n° 9 (+ 266).

Quanto al requisito del *periculum in mora* si rappresenta come l'odierna ricorrente, nelle more del presente giudizio ed in forza della graduatoria non corrispondente al reale punteggio spettante, si troverebbe pretermessa, anche solo a causa del ritardo temporale, dalla possibilità di costituire un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso la convenuta Amministrazione, con la conseguente incidenza negativa sulla posizione professionale, sull'anzianità di servizio e sulla conseguente ed illegittima perdita di tutte le retribuzioni maturande (oltre al chiaro danno morale e non patrimoniale subendo).

Si evidenzia, infatti, come la procedura *de qua* sia finalizzata alla formazione di una graduatoria per la stipula dei contratti a tempo determinato per le supplenze presso gli ASILI NIDO di Roma Capitale e, **soprattutto, alle assunzioni a tempo indeterminato presso gli organici capitolini.**

La ricorrente, infatti, ai sensi dell'**articolo 5 comma quarto del Bando**, avendo conseguito nella prova scritta di esame un punteggio pari a 10, quindi superiore a 7, è risultata idonea all'inserimento nella graduatoria di cui all'Allegato B, ai fini della assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tale processo di assunzione a tempo indeterminato avverrà, come precisato dall'articolo 5 quarto comma del bando, in base alla graduatoria di cui

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

all'Allegato A.

Risulta, allora evidente il *periculum in mora* poiché la ricorrente, oltre a non poter scegliere in via prioritaria rispetto alle altre candidate quale contratto a termine stipulare, vedrebbe sfumare la possibilità di una pronta stabilizzazione lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anziché, “*risalire*” fin da subito grazie al rimedio cautelare nella posizione 9, di ben 266 posizioni !!.

Quanto sopra, con notevole probabilità di essere stabilizzata in tempi stretti anziché attendere, purtroppo, detta stabilizzazione *sine die*.

ISTANZA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Posto che il presente ricorso, ai fini dell'ammissibilità dello stesso, viene notificato ad un numero di contro interessate pari ad uno, occorrendo, si chiede disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei concorrenti utilmente collocati nella graduatoria tra le posizioni 9, quale quella rivendicata dalla ricorrente, alla posizione 275, quale quella attuale.

A tal fine si chiede sin da ora, considerato il numero dei concorrenti, di essere autorizzati alla notificazione per pubblici proclami anche con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati, sul sito istituzionale di ROMA CAPITALE secondo le modalità che codesto T.A.R. vorrà prescrivere ai sensi dell'articolo 41 comma 4 c.p.a.

Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono la **signora Simona MARTINO**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

l'accoglimento delle seguenti conclusioni tutte:

“Piaccia al Tribunale Amministrativo per il Lazio adito, ogni contraria istanza disattesa ed in accoglimento della domanda attorea:

- **in via cautelare**, attesa la ricorrenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile per la mancata e/o ritardata assunzione a tempo indeterminato, voglia disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della Determinazione Dirigenziale n. 570/2022, prot. n. 23094/2022, pubblicata sull'Albo Pretorio dell'Ente capitolino in data 22 marzo 2022 quale graduatoria rettificata, come meglio indicata in epigrafe, degli allegati A, B, C annessi alla suddetta D.D., meglio in indicati epigrafe e di tutti gli atti e provvedimenti comunque connessi, presupposti o consequenziali a quelli di cui innanzi; nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 275 con punti 15,99167 anziché, come dovuto, almeno nella posizione 9 con punti 19,49167.

Il tutto con conseguente ordine di rettifica a carico della Amministrazione del punteggio e della posizione della ricorrente e con ogni statuizione anche ai fini della successiva assunzione;

- **nel merito**, accogliere il presente ricorso, dichiarando la nullità, annullando e/o disapplicando gli atti impugnati meglio enumerati in epigrafe per i motivi tutti di cui al ricorso, nella parte in cui la ricorrente viene collocata nella posizione 275 con punti 15,99167 anziché, come dovuto, almeno nella posizione 9 con punti 19,49167;
- **di conseguenza**, ordinare all'Amministrazione capitolina di ricollocare in

Avv. Michele Mirante – Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

rettifica la ricorrente nella riformata graduatoria definitiva con il corretto punteggio complessivo di quello relativo ai titoli non valutati ex articolo 3 del Bando (3 punti per inserimento in precedente graduatoria), posizionando la signora Simona MARTINO - almeno - nella posizione 9 con un punteggio complessivo di 19,49167;

- ***in ogni caso***, con vittoria di spese, diritti e onorari oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.

Ai fini istruttori, con riserva di integrazione, si producono i seguenti documenti:

1. Estratto Albo pretorio Roma Capitale del 22 marzo 2022;
2. Determinazione Dirigenziale n. 570-2022, prot. n. 23094-2022;
3. Allegato A alla D.D. impugnata;
4. Allegato B alle D.D. impugnata;
5. Bando di concorso del 3 agosto 2018;
6. Estratto Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami del 3 agosto 2018;
7. Allegato C alle D.D. impugnata;
8. Domanda di partecipazione concorsuale;
9. Graduatoria provvisoria per titoli di cultura e di servizio del 30 ottobre 2018;
10. Prima istanza di riesame in autotutela del 2 novembre 2018 inclusiva del rapporto di trasmissione fax;
11. Attestazione del servizio prestato dall’anno scolastico 2007/2008;
12. Cedolino della ricorrente attestante l’immissione fuori ruolo dal 1 gennaio 2008;

13. Regolamento Asili Nido, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 25 marzo 1996;
14. contratto di lavoro a termine del 29 novembre 2017;
15. Graduatoria esiti prova scritta;
16. Graduatoria concorsuale del 18 dicembre 2020;
17. Seconda istanza di riesame in autotutela;
18. Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/17/2021 del 12 gennaio 2021 e numero protocollo GB/2948/2021 del 12 gennaio 2021;
19. Determinazione Dirigenziale, numero repertorio GB/656/2021 del 28 aprile 2021 numero protocollo GB/30419/2021 del 28 aprile 2021;
20. Determinazione Dirigenziale n° repertorio GB/1028/2021 del 5 luglio 2021, numero protocollo GB/55883/2021 del 5 luglio 2021 ed Allegato A, graduatoria finale;
21. Istanza di accesso agli atti amministrativi e risposta di Roma Capitale;
22. Sentenza n. 12492/2021 REG.PROV.COLL. pubblicata in data 3 dicembre 2021;
23. Due diplomi di laurea e master conseguito dalla signora Martino;
24. Mozione Assemblea Capitolina del 18 marzo 2022;
25. Articolo stampa del 30 marzo 2022;
26. Dichiarazione reddito per esenzione del contributo unficiato

Ai sensi della normativa sulle spese di Giustizia, si dichiara che la presente impugnativa in materia di pubblico impiego ha valore indeterminabile ma che la ricorrente come da dichiarazione reddituale di esenzione (doc. 23) non è tenuta al

Avv. Michele Mirante - Avv. Stefania Scaramella
Piazza dei Martiri di Belfiore, 4
00195 Roma
Telefax + 39 06/45.44.05.27
info@mirantelaw.com avvocatoscaramella@gmail.com

pagamento del contributo unificato.

Roma, 17 maggio 2022

Avv. Michele MIRANTE

Avv. Stefania SCARAMELLA